

**Sentenza n° 526 del 22/01/2001**  
**Corte di Cassazione Penale - Sez. VI**

Con sentenza del 6 ottobre 1997 il Pretore di Cremona condannava alla pena di £.1.200.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute sottovalenti alle aggravanti contestate, R.S. nella qualità di Preside dell'Istituto Professionale per il legno e di Presidente della giunta esecutiva ha cagionato, per colpa e violazione di norme di prevenzione infortuni (artt.4 e 114 D.P.R. n. 547/1955), lesioni personali - malattia durata oltre i gg. 40 e con indebolimento permanente dell'organo della presa - alla alunna R.C., fatto commesso in Cremona il 10 dicembre 1992.

Condannava, inoltre, il R. ed il responsabile civile, Ministero della Pubblica Istruzione, al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili R.C., R.P. e S.M.A. - deceduta -, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisoria provvisoriamente esecutiva di £.150.000.000.

Si addebitava in particolare al R. di non aver dotato la macchina troncatrice per il legno di dispositivi ferma pezzi e di conseguenza tollerato che le operazioni di taglio avvenissero in modo non sicuro in ragione del rischio costituito dalla necessità di trattenere il pezzo da tagliare nella immediata prossimità della lama, il che aveva dato causa all'infortunio della R.C. la cui mano sinistra veniva completamente amputata.

L'imputato ed il responsabile civile proponevano appello avverso la sentenza di condanna;

la Corte di Appello di Brescia rigettava l'impugnazione e ricorrevano per Cassazione sia il R. che il Ministero della Pubblica Istruzione.

Deduce il R., a sostegno del suo ricorso, le suddette argomentazioni:

- 1) innanzitutto, il fatto era avvenuto durante la lezione tenuta dal prof. E.M., insegnante di materie tecniche e incaricato di insegnare l'uso della macchina troncatrice, peraltro acquistata dall'Istituto su decisione del predetto e in relazione al quale il procedimento penale per lesioni colpose si era concluso a parte con sentenza di patteggiamento ex art.444 codice di procedura penale;
- 2) la macchina troncatrice, se utilizzata correttamente, consentiva una certa sicurezza all'operatore (vedi consulenza tecnica d'ufficio), sicché non corrispondeva al vero quanto asserito in sentenza e cioè che essa costituisse fonte elevatissima di rischio;
- 3) egli aveva messo a disposizione del professore. incaricato di insegnare l'uso della macchina, dei morsetti da falegname con i quali si potevano bloccare i listelli in questione (come in udienza confermato dal consulente tecnico d'ufficio) sicché, come Preside dell'Istituto, aveva adempiuto a quanto prescritto dall'art.114 della legge antinfortunistica, nessun rilievo dovendo avere la circostanza che i menzionati morsetti non fossero collocati in modo fisso sulla macchina operatrice e che questi poi non furono fatti utilizzare dagli allievi dovendo detta incombenza semmai riguardare colui che nella scuola doveva insegnare l'uso della macchina e cioè il M., unico tecnico specialista in materia e sul comportamento del quale egli non doveva svolgere qualsivoglia vigilanza;
- 4) errata era l'argomentazione della Corte là dove aveva ritenuto che il M. non potesse essere considerato unico responsabile dell'infortunio capitato all'allieva in mancanza di delega da parte sua, dovendosi rilevare che il prof. M., quale insegnante tecnico-pratico e titolare di cattedra, non aveva bisogno di alcuna delega ed era preposto per legge ad osservare e fare osservare la normativa antinfortunistica;
- 5) non era stata acquisita, in ogni caso, alcuna certezza sul nesso causale tra la sua condotta, asseritamente illecita e l'evento, avendo il consulente tecnico d'ufficio in udienza, a precisa domanda del difensore - se in presenza di morsetti fissi sulla macchina la mano dell'allieva potesse finire sotto la lama - risposto di non potere escludere tale eventualità perché né il morsetto, né il sistema automatico sono sistemi che scansano la mano; di guisa che, alla stregua di quanto evidenziato, era da concludere che se l'evento era da collegare alle modalità d'uso della macchina, di questo doveva rispondere non lui come Preside, bensì il professore incaricato del relativo insegnamento.

Con successiva memoria illustrativa il R. ribadisce il ruolo rivestito nella vicenda dal M., incaricato della scelta, dell'acquisto e del controllo della macchina utensile e tenuto, come preposto, al rispetto e all'osservanza di quanto occorre per la prevenzione degli infortuni connessi all'uso della suddetta macchina da parte di persone non esperte, come gli allievi.

Il Ministero della Pubblica Istruzione contesta, innanzitutto, la sua qualità di responsabile civile dell'infortunio dovendo semmai rispondere in via civile unicamente l'Istituto del quale il R. era Preside.

Quindi, evidenza come abbia potuto ritenersi assente o marginale o trascurabile la responsabilità della R.C. nella determinazione dell'evento se la stessa, con le dichiarazioni rese in dibattimento, aveva riferito di avere disubbidito alle prescrizioni date dall'insegnante di tenere fermo il pezzo e di non tagliare - se non in sua presenza - e di avere compiuto l'esercizio con la troncatrice al posto di una sua compagna.

Si duole, quanto al giudizio di colpevolezza emesso a suo carico, della mancanza e comunque illogicità della motivazione osservando al riguardo che:

- 1) la Corte di Brescia non aveva ritenuto di chiarire adeguatamente quale fosse stata la dinamica dell'infortunio;
- 2) la stessa Corte aveva ritenuto di risolvere il problema della relazione tra la legge delega n. 51/55 e il decreto delegato n. 547/55, limitandosi ad osservare che l'art.3 del decreto verrebbe svuotato di significato se non interpretato nel senso che, il Preside è destinatario della normativa antinfortunistica, pur mancando nella legge delega qualsiasi riferimento alle attività scolastiche;
- 3) la troncatrice era a norma, come accertato dal perito, e l'uso di ferma pezzi non era imposto dall'art.114 D.P.R. n. 547/55, questo riferendosi ai porta pezzi che erano cosa diversa e, comunque, idonei a bloccare i pezzi di legno contro la lama in movimento erano i morsetti mobili di cui la scuola era dotata e certamente utilizzabili non sussistendo alcuna norma antinfortunistica che prescrivere la loro collocazione fissa sulla macchina in questione;
- 4) violazione vi era stata in ordine alla correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.

Le censure prospettate non hanno concreto fondamento e ciò alla stregua delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

Vale, innanzitutto, evidenziare, quanto al prospettato difetto di legittimazione passiva del Ministero della Pubblica Istruzione, la inconsistenza dell'assunto contenuto nel ricorso.

Risulta, infatti, da quanto è richiamato in sentenza che la troncatrice venne utilizzata nella scuola per finalità prettamente didattiche e, di conseguenza, in relazione ad un'attività che è propria del Ministero della Pubblica Istruzione. Dal che discende che, dei danni cagionati tenuto a rispondere non è l'Istituto bensì il Ministero, attenendo l'insegnamento circa l'uso della macchina allo svolgimento del programma didattico e, quindi, ad una finalità istituzionale del Ministero in questione.

Tanto in via preliminare precisato, non può poi sostenersi che in relazione al fatto oggetto del giudizio alcun profilo di colpa non sia ravvisabile nella condotta del ricorrente e l'evento a tale condotta non sia riconducibile.

Valgono sul punto le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e in quella di primo grado dal giudice di appello richiamata.

Dette argomentazioni mettono in evidenza, e sempre sulla base delle risultanze acquisite in atti, il ruolo autonomo e concorrente che il R., quale Preside della scuola ha avuto nella determinazione dell'evento e ciò a prescindere da quello avuto dal M, quale docente e alla cui presenza si è verificato l'incidente di cui è giudizio, il quale ha preferito patteggiare ex art.444 codice di procedura penale.

In questa sede, quale che sia stata la condotta del docente, oggetto di verifica è se, premessa la ricostruzione dell'infortunio con le modalità indicate dal giudice di merito, il Preside della scuola debba essere tenuto o meno a rispondere dell'uso che si è consentito a fini didattici nel corso di una lezione di una macchina che era certamente a rischio per persone inesperte (alunni) che l'adoperavano, non risultando provvista di ferma pezzi fissi - collocati cioè sulla stessa macchina operatrice e la cui funzione tecnica era connessa all'esigenza di evitare che l'operatore, a maggior ragione se inesperto, potesse fare uso delle mani sotto la lama in movimento per tenere fermi contro questa i pezzi di legno di piccole dimensioni -.

Al suddetto dispositivo di sicurezza è fatto richiamo nell'art.114 D.P.R. n. 547/1955 e non vale assolutamente al riguardo l'argomento che la scuola disponesse di morsetti mobili da falegname idonei a svolgere funzioni protettive, risultando la loro effettiva utilizzazione come evidenziato in sentenza del tutto aleatoria, appunto perché non fissati sulla troncatrice e non essendo stata peraltro acquisita prova circa la loro effettiva disponibilità da parte della scuola.

Per siffatta ragione e in considerazione dell'evidente rischio che ne derivava, l'uso della macchina priva di un congegno fisso protettivo a gente inesperta non poteva essere consentito e di ciò in primo luogo va fatto addebito al Preside della scuola.

Addebito che riguarda ovviamente sia la dotazione, che l'uso della macchina priva del congegno menzionato ed è certamente sintomatico che, dopo l'incidente, nella scuola al montaggio sulla troncatrice del congegno si sia provveduto.

Addebito che è stato, poi, specifico oggetto di contestazione ed è stato ritenuto sussistente nella sentenza di primo e di secondo grado, sicché non può sostenersi che vi sia stata da parte del giudice di merito violazione dell'art.521 codice di procedura penale per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza di condanna.

Il R., nella qualità di Preside dell'Istituto, in relazione all'incidente verificatosi nella scuola da lui diretta, ha tenuto di certo condotta omissiva imprudente (colpa generica) e, comunque, non osservante delle disposizioni antinfortunistiche di cui agli artt.4 e 114 D.P.R. n. 547/1955.

Non vi è dubbio, infatti, come osservato in sentenza, che il Preside di un istituto scolastico sia destinatario della normativa in materia antinfortunistica prevista dalla richiamata legge e precisamente per l'art.3 di tale legge e per l'art.3 del D.P.R. n. 417/1974.

Sul punto vi è consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.

Operare diversamente, significa svuotare di contenuto quanto prescritto dall'art.3 D.P.R. n. 547/1955, il quale riconosce il diritto alla sicurezza per gli allievi degli istituti in cui si faccia uso di macchine, attrezzature utensili e apparecchi. Vale in subiecta materia richiamare poi quanto prescritto dal decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 in ordine alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell'art.2 del richiamato decreto sono equiparati ai lavoratori, per la tutela dei quali si applicano le misure antinfortunistiche, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere. Lo stesso articolo individua e definisce datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, come tale destinatario delle norme per la tutela dei lavoratori.

In siffatto contesto normativo e come precisato dalla legge per ultimo richiamata non può seriamente sostenersi che il dirigente di una scuola come il Preside non sia obbligato a vigilare circa l'osservanza nello svolgimento di attività didattiche che comportino l'uso di macchine o attrezzature di misure che mirano a tutelare la salute e la sicurezza degli allievi, dettate dalla comune prudenza o addirittura previste da norme specifiche.

Detto argomento strettamente normativo sulla figura del dirigente della scuola rende inconferente ogni altro argomento dai ricorrenti prospettato, soprattutto quello relativo all'asserito trasferimento al docente di materie tecniche dell'obbligo di adottare le necessarie misure protettive e del potere-dovere di vigilare circa l'osservanza, in occasione dello svolgimento di attività didattiche, delle cautele menzionate.

Certo, anche il docente che ha suggerito l'acquisto della troncatrice priva di ferma pezzi fissi e in dette condizioni ne ha consentito l'uso agli allievi è responsabile: tale responsabilità non può, però, far venire meno quella del capo dell'istituto, in considerazione del preminente ruolo istituzionale rivestito e che demanda a lui ogni obbligo di controllo e vigilanza, specie in relazione all'osservanza di misure antinfortunistiche.

Sicché è del tutto irrilevante l'operato richiamo per il docente alla figura del preposto ex lege.

Come del pari alcun rilievo può esser dato alle censure relative alle valutazioni fatte dal giudice di merito. Dette valutazioni risultano sorrette da argomenti fattuali e logici e, pertanto, non sono censurabili in questa sede.

La dinamica del fatto è quella ricostruita dal giudice di merito e la mano sinistra dell'allieva finì sotto la lama perché serviva a tenere fermo il listello, mancando all'uopo il ferma pezzi.

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente responsabile civile, il fatto che ha dato luogo al presente giudizio nei suoi connotati e sequenze è chiaro e direttamente recepibile.

È del pari valida l'argomentazione che l'allieva usò la mano proprio perché il pezzo da tagliare e da tenere fermo aveva piccole dimensioni; il che è vero se si fa infatti, riferimento alla larghezza (3 - 4 cm) e allo spessore (cm 1) del listello in questione.

Né, quanto al ritenuto nesso causale tra condotta colposa del Preside ed evento lesivo, può avere rilievo e considerazione il comportamento imprudente della vittima.

Invero, sul punto la Corte ha evidenziato che, pur non potendosi escludere che l'infortunio si sia verificato per una disattenzione o per un'imprudenza della ragazza, oltre che per la sua inesperienza, tale comportamento non era da ritenere del tutto anomalo ed abnorme in modo da interrompere il nesso causale tra condotta del Preside e l'evento.

E, per concludere sull'argomento, la Corte ha spiegato come proprio la mancanza del ferma pezzi sulla troncatrice abbia determinato il verificarsi dell'evento, inducendo la ragazza a fare uso della mano per tenere fermo il listello in questione.

I ricorsi vanno quindi rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali.

.Q.M.

La Corte di Cassazione

- 1) rigetta i ricorsi e
- 2) condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

***Riferimenti normativi :***

*D.P.R. n° 547 del 27/04/1955*

*D.P.R. n° 547 del 27/04/1955*